

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 280 del 07/02/2025

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 207 del 23/01/2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MASTERCLASS ED EVENTI E NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI PER PER I PERCORSI FORMATIVI “CANZONE, TEATRO E MULTIMEDIALE”

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS ED EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER I PERCORSI FORMATIVI “CANZONE, TEATRO E MULTIMEDIALE” NELL'AMBITO DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” PER IL BIENNIO FORMATIVO 2025-2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

CUP F81D24000140009

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto lo “*Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 21 novembre 2024 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale*” con la quale viene conferito l'incarico al dott. Paolo Cortesini;

visto il decreto del Direttore Generale n. 7 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: “*Conferimento dell'incarico di dirigente a Tempo Determinato dell'Area 2 "Risorse Umane" e dell'Area 3 "Gare e Contratti per la durata di anni tre a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027*”

vista la Determinazione Direttoriale n. 1579 del 18/06/2024, con la quale viene conferito ad interim l'incarico di Elevata Qualificazione “*D1 Gare e Contratti*” alla Dott.ssa Sara Marinelli fino al 31 marzo 2026;

vista la determinazione dirigenziale n. G08356 del 21.06.2024, a cui si rinvia *per relationem*, con cui la Regione Lazio ha approvato formalmente il progetto esecutivo denominato “*Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini*” - Triennio 2025/2027 trasmesso agli uffici DiSCo con nota protocollo 0005860 del 26/06/2024 – CUP F81D24000140009;

considerato che con la determinazione sopracitata e in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente con quanto previsto nel Piano “*GENERAZIONI II*”, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 e con quanto disposto con Determinazione Dirigenziale G10537/2022, è stata affidata a DiSCo, anche in virtù delle funzioni ad esso attribuite dalla Legge Regionale n. 6 del 26 luglio 2018, la realizzazione dell'intervento di attività formative professionalizzanti nel settore dello spettacolo volte a migliorare l'accesso all'occupazione dei giovani inoccupati e disoccupati residenti/domiciliati nella regione Lazio “*Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini*”;

considerato inoltre che le finalità che si continueranno a perseguire attraverso l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini sono:

- realizzare una offerta permanente, aggiornata nel settore del teatro, della canzone e del multimediale; - promuovere sul territorio un sistema di alte competenze tecniche e professionali;

- realizzare anche iniziative sperimentali di apprendimento qualificante in tali settori, anche per strutturare interventi più ampi ed organici; - utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media per il miglioramento della filiera dello spettacolo;

- operare in una logica di filiera per agevolare e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro costruendo un raccordo costante tra sistema formativo, produttivo e distributivo;

preso atto che il progetto esecutivo "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" si riferisce al periodo 2024-2027 e si articola nella realizzazione degli interventi di seguito indicati:

1) Azione Canzone: studio e applicazione delle principali competenze tecniche (composizione, arrangiamento, interpretazione, produzione artistica ed esecutiva) per acquisire capacità di elaborazione di brani/progetti musicali, affiancata a conoscenze/capacità di distribuzione e di proposta presso canali discografici e manageriali consolidati;

2) Azione Teatro: studio e applicazione delle principali competenze tecniche (recitazione, scrittura e messa in scena) finalizzate anche all'elaborazione di progetti artistici in diversi settori del mondo dello spettacolo, principalmente nell'ambito del teatro ma anche in quello televisivo e cinematografico;

3) Azione Multimediale: studio e applicazione delle principali competenze tecniche (ripresa, montaggio, regia, scrittura) per la realizzazione di prodotti audiovisivi e/o l'inserimento in produzioni in diversi settori media: cinema, televisione, web e multimedia.

4) Azione Trasversale: è un'azione fondamentale che accompagna le tre azioni precedenti, tutti i percorsi formativi, infatti, raggiungono la massima espressione nella realizzazione di spettacoli, eventi, incontri/masterclass con personaggi di spicco del settore di riferimento. Attraverso questa Azione i partecipanti possono affrontare e comprendere - direttamente sul campo - le peculiarità, le caratteristiche, gli aspetti principali delle diverse figure di riferimento nonché accrescere i propri curricula professionali con esperienze concrete e costruendo un proprio repertorio professionale nel settore della canzone, del teatro e del multimediale.

5) Progetto Labor Work: obiettivo del progetto di Labor Work è dare maggiore concretezza al percorso formativo svolto durante il laboratorio, costruendo, con il supporto di professionalità specifiche del settore di riferimento, dei percorsi personalizzati volti alla realizzazione di progetti artistici nei settori di riferimento, canzone teatro, multimediale. L'obiettivo è la facilitazione del processo di inserimento nel mondo del lavoro dei partecipanti, mediante percorsi di stage/tirocinio o mediante la realizzazione di progetti artistici rilevanti, attraverso un iter che preveda il finanziamento di quanto necessario sia in un percorso di affiancamento dei discenti, sia di concretizzazione e realizzazione dei progetti stessi, attraverso, ad esempio:

- immissione in canali discografici e manageriali di alto profilo, produzioni in studio e live, tour ecc. (Azione Canzone);

- partecipazione/realizzazione di produzioni artistiche in teatro, televisione e - cinema (Azione Teatro);

- collaborazione con società di produzione audiovisiva e multimediale, in ambito cinematografico, televisivo o web o realizzazione di prodotti audiovisivi (Azione Multimediale);

vista la nota prot. n. 08.02.0010174 del 05.11.2024, a cui si rinvia per relationem, con la quale il Dirigente dell'Area 6 trasmette il Capitolato d'Oneri (a cui si rimanda per maggior dettaglio) al fine di attivare le opportune procedure per l'affidamento del servizio di realizzazione delle masterclass ed eventi e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio di strumenti musicali e attrezzature varie per i percorsi formativi "Canzone, Teatro e Multimediale" nell'ambito del progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" per il biennio formativo 2025-2026;

vista la nota prot. n. 08.02.0000825 del 21 gennaio 2025, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il RUP comunica la variazione dell'importo delle prestazioni;

considerato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma triennale degli acquisti dei beni e servizi 2024-2026 di DiSCo, approvato con delibera del Commissario n. 12 del 29 marzo 2024, in conformità all'art. 37 del Dlgs 36/2023;
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: S08123891007202400012;

visti l'art. 41 comma 12 del Dlgs 36/2023 e l'art. 4 bis dell'Allegato I.7 del Codice che stabiliscono che la progettazione dei servizi si articola in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio;

considerato che sono stati predisposti ai sensi dell'art. 4 bis dell'Allegato I.7 del codice dei contratti la relazione generale dove è riportata la stima economica dell'appalto e il capitolato d'onere dove sono disciplinate le prestazioni dell'appalto;

valutata l'opportunità di offrire il servizio di cui all'oggetto in *outsourcing* mediante l'individuazione di un operatore economico selezionato dalla Stazione appaltante mediante l'avvio programmato di una procedura ad evidenza pubblica secondo la nuova disciplina vigente di settore;

considerato che una priorità della Amministrazione nella realizzazione e gestione del progetto sopraindicato è quello di corredare l'offerta formativa di una attività collaterale che si sostanzia nell'organizzazione di masterclass di alto livello e di eventi/festival aperti al pubblico con la partecipazione dei discenti;

visto l'art. 59 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i. che recita espressamente che: *"1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in parti colare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorate, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.*

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario."

valutata l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico che comporta vantaggi riconducibili alla semplificazione e snellimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento e gestione, alla flessibilità di utilizzo delle risorse economiche dedicate alla organizzazione degli eventi volti alla realizzazione e gestione del progetto in questione fornendo la massima evidenza dello stesso e delle opportunità da esso offerte all'utenza di riferimento;

considerato che l'esigenza di attivare l'istituto dell'Accordo Quadro consente una efficiente realizzazione del progetto "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE", in quanto l'operatore economico su richiesta dell'Amministrazione dovrà fornire strumenti musicali e attrezzature varie utili alla realizzazione degli eventi degli incontri e delle masterclass che sono stati programmati nell'offerta formativa del laboratorio di alta formazione artistica dedicato al teatro, alla canzone e al multimediale;

considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Appalto, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente a **€ 670.245,90**, IVA esclusa, decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2026, così suddiviso:

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)
1.Servizio di realizzazione di masterclass, eventi, festival e servizio di noleggio di strumenti musicali, attrezzature varie, prestazioni di natura accessoria per i percorsi formativi (Canzone, Teatro e Multimediale)	€ 594.221,31

2.Prestazioni/forniture extracontrattuali (legate alle prestazioni di cui al punto precedente 1)	€ 76.024,59
TOTALE	€ 670.245,90

visto l'art. 11, comma 2 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: *“Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enticoncedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01.2”;*

visto l'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;*

considerato che la procedura di appalto è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali (Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2022 n. 1234; Cons. St., Sez. IV, 22.10.2021, n. 7094) e presuppone la non necessità di determinare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni;

dato atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a zero;

visto l'art. 14, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:*

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'[allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE](#)”;

preso atto che trattasi di contratto sotto la soglia comunitaria, con conseguente individuazione del contraente mediante procedura di cui all'art. 50 comma 1 lett. e) del Dlgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14”;*

richiamata la circolare del M.I.T. n. 298 del 20/11/2023 in merito alla possibilità di ricorrere, comunque, alle procedure ordinarie per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie europee, in ossequio al principio del risultato ed ai principi contenuti nel Titolo I, Parte I, del Primo Libro del D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi generali dell'ordinamento;

valutata pertanto, l'opportunità indire una procedura aperta sotto soglia in conformità all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara, al fine di garantire:

- il raggiungimento del risultato (ex art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023) con la massima tempestività e con una significativa riduzione dei tempi di affidamento rispetto ad una procedura negoziata con preventiva indagine di mercato;
- la massima partecipazione degli operatori economici in applicazione del principio di accesso al mercato (ex art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023) nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

visto l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;*

visto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]”;*

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

visto l'art. 62 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

tenuto conto che l'Ente Disco ha conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici in data 25 luglio 2023 ed è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC per le seguenti fasce di importo:

- **Servizi e forniture: qualificazione avanzata, senza limiti di importo**
- **Lavori: qualificazione intermedia fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 del Dlgs 2023;**

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della normativa richiamata, la Stazione appaltante può espletare una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement STELLA, messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per selezionare un o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

visto l'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”;*

visto l'art. 108, comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impianto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”;*

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che i criteri di valutazione dell'offerta stabiliti dall'Amministrazione, al fine di individuare uno o più operatori economici per l'esecuzione del servizio, sono i seguenti:

- **Offerta tecnica: 70 punti**

- **Offerta economica: 30 punti**

considerato che l'amministrazione ritiene opportuno conformarsi alla norma stabilendo come punteggio massimo per l'offerta economica 30 punti, in quanto l'intento è volto ad evitare una concorrenza eccessiva sui prezzi che possa avvenire a scapito delle tutele dei lavoratori;

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs 36/2023 che prevede: "1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite. 5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

tenuto conto che l'appalto è costituito da un solo lotto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle opere e la previsione di un unico operatore economico consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni, in relazione anche all'esecuzione del progetto;

visto l'art. 100 comma 11 del Dlgs 36/2023 che prevede che: "11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati";

considerato che la Stazione appaltante, in ragione dello specifico settore afferente alle prestazioni oggetto dell'appalto e ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ritiene opportuno richiedere il requisito di capacità tecnica e professionale attraverso il quale selezionare un operatore economico, di comprovata esperienza e maturità professionale nel settore dell'appalto, idoneo a garantire le particolari prestazioni professionali richieste per l'esecuzione del contratto;

visto l'art. 68 comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che "Le stazioni appaltanti possono:

a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;

b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive."

considerato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno prevedere nella *lex specialis* quale requisiti di ammissione degli operatori economici raggruppati il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale coincidente con le parti del servizio da svolgere ovvero ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o

al consorzio dovrà possedere il requisito nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere;

considerato che la necessità di prevedere tale criterio di ammissione risiede nella necessità di assicurare alla Stazione appaltante la conoscenza preventiva degli operatori economici che eseguiranno le prestazioni, non solo per una maggiore speditezza nella fase esecutiva del contratto, ma anche per una previa verifica circa la competenza tecnica dell'esecutore nello svolgimento del servizio rivolto ad una specifica utenza;

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del *“Bando-tipo n. 1/2023-Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023;

visto l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il principio del risultato, secondo cui v'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire l'interesse pubblico primario, per mezzo dell'affidamento dei contratti e la loro esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

visto l'art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che demanda all'ANAC l'adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

vista la delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 avente per oggetto *“ Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»* nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP;

vista la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale”* nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

considerato che alla luce di quanto sopra la verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale dell'operatore economico aggiudicatario sarà subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e in particolar modo o mediante i servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND o mediante interfaccia utente per l'Accesso al FOEV 2.0;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”* (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: *“LazioDisu (ora DiSCo) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di*

cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;

visto l'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo;

visto l'articolo 27, comma 4, del codice del codice dei contratti secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27;

vista la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* in cui si stabilisce che in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*;

considerato che per il servizio oggetto della gara sono stati adottati *“Criteri Ambientali Minimi”* relativi al *“Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”* adottati DM 19 ottobre 2022 n. 459, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto l'art. 45 del Dlgs. 36/2023 che recita espressamente: *“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.*

2. Le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti

dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio [...].”;

considerato che, nelle more dell'adozione dei regolamenti dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Amministrazione sulle modalità di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo gli incentivi per le funzioni tecniche, previsti per questa procedura di gara, pari a € 13.404,92 (stanziamento del 2% sul valore dell'appalto pari a € 670.245,90, IVA esclusa);

tenuto conto che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui sopra nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

considerato che con successivo provvedimento sarà nominata la struttura tecnico-amministrativa di supporto al RUP destinataria dell'incentivo;

dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente determinazione è stato individuato in Benedetta D'Egidio considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Capitolo di spesa 28404, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 4/10/2024 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

vista la legge della Regione Lazio n. 22 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2025";

vista la Legge Regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di indire una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare uno operatore economico per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'“Affidamento del servizio di realizzazione delle masterclass ed eventi e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio di strumenti musicali e attrezzature varie per i percorsi formativi “canzone, teatro e multimediale” nell'ambito del progetto “Officina Delle Arti Pier Paolo Pasolini” per il biennio formativo 2025-2026” decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2026;

2. di approvare, tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara, compreso lo schema di contratto;

3. di dare pubblicità del Bando di gara, in conformità alla disciplina vigente e alla delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023;

4. considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Appalto, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente a **€ 817.700,00**, IVA esclusa, decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2026, così suddiviso:

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)
1.Servizio di realizzazione di masterclass, eventi, festival e servizio di noleggio di strumenti musicali, attrezzature varie, prestazioni di natura accessoria per i percorsi formativi (Canzone, Teatro e Multimediale)	724.950,00 €
2.Prestazioni/forniture extracontrattuali (legate alle prestazioni di cui al punto precedente 1)	92.750,00 €
TOTALE	817.700,00 €

5. che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;

6. che la spesa sarà prenotata per **€ 813.611,50**, IVA compresa, relativa al servizio e per **€ 4.088,50**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023;

7. di prenotare la seguente somma **€ 817.700,00**, IVA inclusa, sul bilancio dell'Ente:

ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2025	28404	1.03.02.02.000	7	€ 356.700,00
2026			7	€ 456.911,65
Oneri art. 11, comma 6 del Dlgs 36/2023				
2026	28404	1.03.02.02.000	7	€ 4.088,50

8. che la spesa per le funzioni tecniche sarà assunta con il provvedimento di aggiudicazione;

9. di nominare Responsabile Unico del progetto Benedetta D'Egidio;

10. che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui all'art. 45 comma 1, 2 e 3 del Dlgs 36/2023 nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

11. che la struttura tecnico-amministrativa destinataria degli incentivi tecnici sarà nominata con successivo provvedimento;

12. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

13. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

14. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 22/2013;

15. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **24/01/2025**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **24/01/2025**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **27/01/2025**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **27/01/2025**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 207 del 23/01/2025, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f. **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **07/02/2025**